



COMUNE DI SAN MARCELLO

PROVINCIA DI ANCONA

Tel. 0731/267014 – 267117 Fax 0731/267506

e-mail: comune.sanmarcello@provincia.ancona.it

P.E.C."comune.sanmarcello@emarche.it"

Statuto Comunale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.10.2012

Indice

Titolo I

Elementi Costitutivi

Capo 1 - Configurazione Giuridica

- Art. 1: Autonomia dell'Ente Comune
- Art. 2: Sede - Territorio - Stemma - Gonfalone
- Capo 2 - Principi e Disposizioni Generali
- Art. 3: Albo Pretorio
- Art. 4: Principi e finalità generali
- Art. 5: Funzioni
- Capo 3 - Rapporti Istituzionali
- Art. 6: Rapporti con gli Enti Locali

Titolo II

Istituti di partecipazione

- Capo 1 - Partecipazione Popolare
- Art. 7: Libere forme di associazione dei cittadini
- Art. 8: Forme di consultazione della popolazione
- Art. 9: Organismi di partecipazione
- Art. 10: Petizioni - Istanze - Proposte
- Art. 11: Diritto all'informazione e all'accesso dei cittadini
- Art. 12: Referendum

Capo 2 - Difensore Civico

- Art. 13: Istituto del difensore civico
- Art. 14: Funzioni del difensore civico
- Art. 15: Nomina del difensore civico

Titolo III

Ordinamento Istituzionale

Capo 1 - Il Consiglio Comunale

- Art. 16: Organi
- Art. 17: Norme di carattere generale
- Art. 18: I Consiglieri
- Art. 19: Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 20: Funzionamento del Consiglio
- Art. 21: Gruppi consiliari
- Art. 22: Conferenza dei gruppi consiliari
- Art. 23: Convocazione del Consiglio
- Art. 24: Prima seduta del Consiglio
- Art. 25: Competenze del Consiglio

Capo 2 - La Giunta Comunale

- Art. 26: Norme di carattere generale
- Art. 27: Nomina del Vice Sindaco e degli Assessori

- Art. 28: Composizione della Giunta
- Art. 29: Funzionamento della Giunta
- Art. 30: Competenze della Giunta

Capo 3 - Il Sindaco

- Art. 31: Norme di carattere generale
- Art. 32: Competenze del Sindaco
- Art. 33: Vice Sindaco
- Art. 34: Deleghe
- Art. 35: Cessazione dalla carica di Sindaco - Mozione di sfiducia

Titolo IV

Ordinamento Amministrativo

Capo 1 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

- Art. 36: Principi generali dell'Ente
- Art. 37: Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 38: Direzione dell'Ente
- Art. 39: Funzioni di indirizzo e di controllo
- Art. 40: Segretario Comunale
- Art. 40 bis - Il Vice Segretario**
- Art. 41: Personale: Funzioni e responsabilità
- Art. 42: Determinazioni e decreti

Capo 2 - Servizi Pubblici

- Art. 43: I servizi pubblici locali
- Art. 44: Partecipazione e controllo del cittadino
- Art. 45: Azienda speciale e organi dell'Azienda
- Art. 46: Istituzione e organi dell'Istituzione
- Art. 47: Gestione dei servizi in forma associata

Capo 3 - Attività Amministrativa

- Art. 48: Procedimento amministrativo
- Art. 49: Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 50: Giusto procedimento

Titolo V

Ordinamento Finanziario e Contabile

Capo 1 - Autonomia finanziaria

- Art. 51: Finanza locale
- Art. 52: Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 53: Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

Capo 2 - Revisione Economica Finanziaria e Controllo di Gestione

- Art. 54: Revisione dei conti
- Art. 55: Controllo economico di gestione

Titolo VI
Forme Associative e di Collaborazione
Capo 1 - Collaborazioni fra Enti

Art. 56: Collaborazioni fra Enti
Capo 2 - Forme di Collaborazione
Art. 57: Convenzioni e consorzi
Art. 58: Unione dei Comuni
Art. 59: Accordi di programma

Titolo VII
Attività Normativa e Norme Finali Transitorie
Capo 1 - Statuto

Art. 60: Statuto e modifiche statutarie
Capo 2 - Regolamenti
Art. 61: Potestà regolamentari
Art. 62: Regolamenti vigenti

Titolo I Elementi Costitutivi

Capo 1 - Configurazione Giuridica

Art. 1: Autonomia dell'Ente Comune

1. Il Comune è un Ente dotato di autonomia garantita dalla Costituzione, ed è espressione della comunità locale.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale, politico ed economico nel rispetto delle leggi vigenti e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica Italiana.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
4. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato o dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2: Sede - Territorio - Stemma - Gonfalone

1. Il Comune è costituito dal capoluogo di San Marcello e dalla località Acquasanta.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 25,00 e confina a nord con i Comuni di Morro d'Alba e Belvedere Ostrense, a sud con i Comuni di Maiolati Spontini e Jesi, a est con il Comune di Monte San Vito e Monsano, a ovest con il Comune di Maiolati Spontini.
3. La sede Comunale è ubicata nel palazzo civico sito nel capoluogo.
4. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone (leone rampante con corona contornato da fascia dorata). Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone del Comune è accompagnato dal Sindaco munito di fascia tricolore, recante lo stemma della Repubblica, e può essere scortato dalla polizia municipale in alta uniforme. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione della Giunta Municipale. Lo stemma costituisce il logo del Comune.

Capo 2 - Principi e Disposizioni Generali

Art. 3: Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della massima conoscibilità e diffusione nei confronti della cittadinanza.
2. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi del personale preposto e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4: Principi e finalità generali

1. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a. Difesa e affermazione dei principi fondamentali della Costituzione, dei valori della democrazia, della libertà e della pace;

- b. Riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, della famiglia della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e di opinioni politiche di tutti i cittadini;
- c. Riconoscimento dei valori della solidarietà e dell'impegno in campo civile e sociale, anche attraverso i valori del volontariato;
- d. Affermazione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, unitamente al suo patrimonio storico, beni essenziali per la comunità;

2. Il Comune finalizza la sua azione a:

- a. Assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, per mezzo di una organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia e di economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale;
- b. Favorire la valorizzazione e il recupero qualificato del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e centro delle attività economiche, culturali e sociali;
- c. Garantire la consultazione, l'informazione, l'accesso agli atti della cittadinanza;
- d. Promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, storico e artistico, delle tradizioni locali e della salvaguardia dell'ambiente quale obiettivo prioritario della propria azione amministrativa;
- e. Operare per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza, assistenza ed integrazione sociale, di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico (disabilità), psichico ed economico;
- f. Sostenere lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell'artigianato, le produzioni agricole locali .

Art. 5: Funzioni

- 1. Il Comune per l'esercizio delle funzioni ha come riferimento la popolazione e il territorio comunale,
- 2. Il Comune esercita le funzioni proprie nei settori dell'assetto e utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, dei servizi sociali, secondo i principi dello statuto, ad eccezione delle funzioni attribuite ad altri soggetti per legge dello Stato o della Regione.
- 3. Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni attua forme di cooperazione e decentramento con altri Enti (comuni, Provincia e Regione).
- 4. Il Comune recepisce nei modi previsti dalla legge, gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Capo 3- Rapporti Istituzionali

Art. 6: Rapporti con gli Enti Locali

- 1. Con legge regionale sono dettati i principi della cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.
- 2. Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, recepisce le indicazioni della Provincia e della Regione per la realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile.
- 3. La legge regionale stabilisce le forme ed i modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione.
- 4. La legge regionale fissa le procedure per la formazione degli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province

5. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. Il Comune promuove, con i Comuni dell'area territoriale contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale.

Titolo II Istituti di partecipazione

Capo 1- Partecipazione Popolare

Art. 7: Libere forme di associazione dei cittadini.

1. Il Comune riconosce l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e al buon funzionamento dell'Ente,

2. A tal fine:

a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione.

b) Favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo.

c) Prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune, garantisce la consultazione delle libere forme associative su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse.

d) Mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità del relativo regolamento.

e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi ritenuti opportuni che dovranno essere rendicontati.

Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontario possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

Art. 8: Forme di consultazione della popolazione.

1. Il Comune può prevedere forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'amministrazione.

2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:

A) forum civici comunali

B) sondaggi

C) referendum.

Art. 9: Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum civici finalizzati al coinvolgimento della società civile alle scelte dell'amministrazione che riguardano gli interessi collettivi. Un apposito regolamento, relativo agli istituti di partecipazione, disciplinerà l'intera materia.
2. I forum civici sono convocati dal Sindaco per iniziativa propria o su richiesta di un cospicuo numero di cittadini del Comune (50 iscritti nelle liste elettorali) o da un gruppo consiliare regolarmente costituito.
3. I forum civici convocati dal Sindaco sono presieduti dallo stesso. Negli altri casi la presidenza è attribuita ai soggetti promotori. La presidenza ha funzioni di coordinamento. L'amministrazione, in ogni caso, ne dà ampia diffusione.

Art. 10: Petizioni-Istanze-Proposte

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dai regolamenti dell'Ente.
2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse possono essere iscritte dal Sindaco all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone successivamente comunicazione scritta all'interessato o agli interessati.
3. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai funzionari responsabili di uffici e servizi istanze su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire risposte motivate entro i termini previsti dai regolamenti.
4. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al difensore civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo statuto.

Art. 11: Diritto all'informazione e all'accesso dei cittadini.

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco.
2. Il Comune, nelle modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo, garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.
3. Il Comune garantisce a tutti i cittadini libero accesso alla consultazione degli atti propri e di quelli di soggetti gestori di pubblici servizi.

Art. 12- Referendum

1. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa, per quanto riguarda le materie di interesse generale relative alla normativa vigente.
2. Il referendum ha carattere consultivo ed abrogativo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali.
3. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale, Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali.
4. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio Comunale (nella sua interezza) o per iniziativa popolare (sottoscritta da 1/5 degli iscritti alle liste elettorali).
5. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco nei tempi e nelle modalità sancite dalla legge,
6. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum.
8. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto, va invece posticipato , anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
9. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consultazione il consiglio comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del referendum.

Capo 2 - Difensore Civico

Art. 13: Istituto del difensore civico.

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2. L'ambito di azione del difensore civico è quello comunale, delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.

Art. 14: Funzioni del difensore civico

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato degli enti di cui all'art.13 (tredici) del presente Statuto.. Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Ente.
2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
1. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.

2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
3. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli eventuali abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui all'art. 13 del presente statuto.
4. Il difensore civico avoca a sé tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi qualora agli stessi non sia stata data soddisfacente risposta dagli organi competenti, ovvero non sia stata data risposta nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Il difensore civico svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge. Il difensore civico, qualora 1/5 dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate, esercita il controllo sulle illegittimità denunciate attinenti gli atti del Comune.

Art. 15: Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico viene nominato tra persone in possesso di laurea in giurisprudenza o scienze giuridiche, di comprovata integrità, preparazione ed esperienza acquisite per incarichi e/o funzioni svolte in enti pubblici o privati, in associazioni, organizzazioni ed organismi di carattere civile, giuridico e sociale. Lo stesso all'atto della candidatura deve essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale e non deve ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche e sindacali.
2. Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto nella prima seduta, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, rimane in carica 5 anni ovvero per la durata del Consiglio Comunale e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. I poteri inerenti l'ufficio sono comunque prorogati fino all'elezione del successore, ove l'ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato.
3. Il difensore civico può essere revocato dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi violazioni di legge o per accertata inadempienza ai doveri del proprio ufficio.
4. La revoca è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Il difensore civico decade dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni che ne comportano la ineleggibilità o incompatibilità.
6. In caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca, si procede a nuova nomina.
7. Il difensore civico ha sede presso il Comune e dispone di un proprio ufficio che deve essere accessibile al pubblico, sia da un punto di vista logistico che da quello degli orari.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art. 16: Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art. 17: Norme di carattere generale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune.

2. In tale veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento, 3. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri, 4. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo statuto.

5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione. Ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 18: I Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, ed emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/ 1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio. Esse sono immediatamente registrate al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

6. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.

Art. 19: Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. La presidenza delle Commissioni Consiliari sia ordinarie che speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia ove costituite, è attribuita ad appartenenti alla minoranza consiliare.

3. Le commissioni consiliari di controllo e di garanzia saranno definite e disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 20: Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio, nel rispetto delle norme statutarie, è disciplinata da un regolamento che ne sancisce le modalità per la convocazione. Per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte.
2. Il Consiglio Comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.
3. Per le nomine e le designazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che con votazioni separate hanno riportato maggior voti.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
5. Di ogni Consiglio è redatto a cura del Segretario Comunale, un sommario verbale per ciascuna deliberazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
6. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta, e disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio, Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Le Commissioni consiliari sono composte esclusivamente da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

Art. 21: Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Ogni gruppo deve essere formato da almeno 1 (uno) Consigliere e provvede a designare il nominativo del capogruppo entro 10 (dieci) giorni dall'insediamento del Consiglio.
3. Ai gruppi sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi per il loro funzionamento. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 22: conferenza dei gruppi consiliari

1. La conferenza dei gruppi consiliari è formata dal Sindaco e dai capigruppo consiliari o loro delegati, è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. La richiesta di convocazione può essere inoltrata al Sindaco da almeno un gruppo consiliare.

Le sue sedute sono valide se sono presenti almeno 2/3 dei capigruppo.

2. La Conferenza dei capigruppo può svolgere attività di programmazione dei lavori consiliari allo scopo di agevolarne lo svolgimento.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 23: convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce , su convocazione del Sindaco,che fissa il giorno e l'ora della seduta .L'avviso di convocazione , comprendente l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

2. Il Sindaco è tenuto ad indire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni,quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. L'adunanza in seconda convocazione deve avvenire in altro giorno da prevedersi nell'avviso in prima convocazione, dandone comunicazione ai Consiglieri assenti nella prima adunanza.

4. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere termini adeguati per garantire l'accesso alle pratiche da portare in Consiglio Comunale in tempi utili.

Art. 24: prima seduta del Consiglio.

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco , entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

2. La seduta è presieduta dal Sindaco e si procede da subito alla convalida dei Consiglieri eletti.

3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco,con la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, con l'esposizione degli indirizzi generali di governo e la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 25: Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo che stabilisce l'indirizzo politico-amministrativo generale del comune. Approva lo Statuto, adotta gli atti fondamentali. Le sue funzioni non possono essere delegate ad altri organi comunali.

2. Il Consiglio Comunale esercita le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed in particolare le competenze allo stesso attribuite dall'art.42 del Testo Unico n.267 del 18/08/2000.

Capo 2 - La Giunta Comunale

Art. 26: Norme di carattere generale

1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune.

2. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale, ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di

intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 27: Nomina del Vice Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione, dopo il giuramento, al Consiglio Comunale.

Art. 28: Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a (quattro).

2. Gli Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. La carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio Comunale con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle sedute.

4. E' fatto divieto agli Assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

5. Nel corso del mandato il Sindaco può revocare l'incarico ad uno o più Assessori, provvedendo con medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è motivata ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

6. Non possono fare parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti i discendenti, l'adottante, l'adottato ed i parenti e gli affini del Sindaco fino al II grado.

Art. 29: Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, i verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco o da chi ne fa le veci e dal Segretario comunale.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco e degli Assessori.

Art. 30: Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze

del Sindaco e degli organi di decentramento, previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta opera attraverso atti di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essa spetta in particolare:

- a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) la predisposizione di schemi di atti e regolamenti di competenza del Consiglio Comunale previsti dalla legge e dallo statuto;
- c) l'approvazione di progetti preliminari e definitivi relativi a singole opere pubbliche previste nei relativi programmi;
- d) l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
- e) la determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- f) la determinazione di tariffe, canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
- g) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e gli altri atti correlati;
- h) la definizione del piano esecutivo di gestione;
- i) la determinazione delle indennità del Sindaco e degli Assessori;
- l) l'attribuzione delle risorse umane attraverso il piano triennale di assunzioni;
- m) l'attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.

Capo 3 - Il Sindaco

Art. 31: Norme di carattere generale

1. Il Sindaco viene eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Ente. Esso sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la denominazione di decreti.

Art. 32: Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno. Esso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
3. Il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto comunale.

7. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

8. Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura. La Giunta Municipale, con proprio atto, ne delibera la costituzione in giudizio.

Art. 33: Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.

2. In caso di contestuale assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 34: Deleghe

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti.

3. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

5. La delega può essere revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.

6. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale.

Art. 35: Cessazione dalla carica di Sindaco - Mozione di sfiducia

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni e le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice-Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco vengono presentate per iscritto al Consiglio Comunale. Una volta decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Titolo IV Ordinamento Amministrativo

Capo 1 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 36: Principi generali dell'Ente

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione è improntata al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
3. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 37: Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
3. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

4. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

6. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 38: Direzione dell'Ente

1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 1 del presente articolo, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, al Segretario comunale il quale dovrà ottemperare a quanto stabilito dalla vigente normativa.

Art. 39: Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto, prevedendo l'eventuale istituzione in organico di posti di qualifica dirigenziale;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori.

3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 40: Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dagli articoli 98 e 102 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento dell'ente.
3. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
4. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il direttore generale al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette.

Il presente articolo viene approvato all'unanimità.

Art. 40 bis - Il Vice Segretario

Il Comune può avere un Vice Segretario che svolge le funzioni vicarie del Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza, o impedimento. Collabora con il Segretario Comunale e lo coadiuva nelle proprie funzioni.

Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco ed è scelto tra i funzionari dell'Ente di categoria "D" titolari di funzioni apicali ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 41: Personale: Funzioni e responsabilità

1. I funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, appartenente al proprio servizio, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, potestà che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco in particolare:
 - a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti

disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco;

4. Sono di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 42: Determinazioni e decreti

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile. Successivamente sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

4. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Capo 2 - Servizi Pubblici

Art. 43: I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di continuità, uguaglianza ed imparzialità nei confronti degli utenti tutelandone le esigenze.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune con capitale pubblico ed aperte all'apporto maggioritario di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Il Comune applica, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Art. 44: Partecipazione e controllo del cittadino

1. E' garantita, nelle forme e con i mezzi più idonei a ciascun cittadino utente l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.
2. E' garantito al singolo cittadino utente l'accesso ai servizi. Le forme e le modalità dell'accesso sono quelle dall'Art. 11 (undici) del presente statuto e dei regolamenti in materia dell'Ente.

Art. 45: Azienda speciale e organi dell'Azienda

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'Azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, sono nominati dal Sindaco fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale, in conformità agli indirizzi dati con apposito atto di Consiglio Comunale circa la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti. Lo statuto dell'Azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione dell'azienda restano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco e comunque fino alla nomina dei successori.
4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati (anche singolarmente e prima della scadenza del mandato) su proposta motivata dal Sindaco, il quale provvede contestualmente alla loro sostituzione.
5. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.

6. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 46: Istituzione e organi dell'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

3. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

4. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

5. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale in conformità agli indirizzi dati con apposito atto di Consiglio Comunale circa la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti. Restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

6. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

7. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

8. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

9. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 47: Gestione dei Servizi in forma associata

1. Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

2. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra comunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei

servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

3. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

4. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

5. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Capo 3 - Attività Amministrativa

Art. 48: Procedimento amministrativo

1. Il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, , ammessi nell'ordinamento e non espressamente vietati dalle leggi per il perseguimento dei propri fini.

2. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati nel rispetto delle disposizioni legislative di settore.

3. Per ogni procedimento, il regolamento determina l'unità organizzativa e il soggetto responsabile dell'istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale,. Le determinazioni regolamentari sono rese pubbliche nelle forme più idonee.

4. E' garantita, attraverso misure organizzative idonee, l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a norma della legge.

Art. 49: Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurata la partecipazione dei soggetti direttamente interessati o portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai procedimenti di amministrazione giuridica nel rispetto della vigente normativa.

2. Ove sussistono oggettive e concrete ragioni di urgenza è facoltà dell'amministrazione adottare provvedimenti cautelari, anche prima di porre in essere quanto previsto nel comma 1(uno).

Art. 50: Giusto procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguano obbligatoriamente ad un'istanza o che sono iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso. Il termine per la conclusione di ogni procedimento è quello previsto dalla legge.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. In ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Titolo V
Ordinamento Finanziario e Contabile

Capo 1 - Autonomia finanziaria

Art. 51: Finanza locale

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Art. 52: Bilancio e programmazione finanziaria

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
3. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta Comunale approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
6. La Giunta Comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 53: Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

Capo 2 - Revisione Economica Finanziaria e Controllo di Gestione

Art. 54: Revisione dei conti

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
 2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
 3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
 4. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
 5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
 6. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
- Il presente articolo è approvato alla unanimità.

Art. 55: Controllo economico di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate dagli articoli 147, 196 e 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.
 2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le Istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
 3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.
 4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune può definire gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determinare indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
- Il presente articolo è approvato alla unanimità.

Titolo VI Forme associative e di collaborazione

Capo 1 - Collaborazioni fra Enti

Art. 56: Collaborazioni fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a

gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

2. Il Comune per il raggiungimento delle proprie finalità promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altri Enti territoriali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Capo 2 - Forme di Collaborazione

Art. 57: Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative, di cui agli articoli 30 e 31 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente statuto.

2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli

oneri economici sono regolati da apposite convenzioni che vengono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti,

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Possono altresì essere delegati ad enti sovracomunali od a comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art. 58: Unione dei Comuni

1. Le Unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'unione scelto tra i Sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i

limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 59: Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il Sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove ed interviene nell'accordo.
2. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e sottoscrive l'atto che formalizza il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti.
3. Per le modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 34 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000

Titolo VII Attività Normativa e Norme Finali Transitorie

Capo 1 - Statuto

Art. 60: Statuto e modifiche statutarie

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e con le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Lo Statuto è pubblicato nel B.U.R. , affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta (30) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente. La medesima procedura va applicata anche nel caso di modifiche dello Statuto.
- 4.L'entrata in vigore del presente Statuto abroga lo Statuto preesistente.
- 5.L'entrata in vigore di nuove leggi abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Capo 2 - Regolamenti

Art. 61: Potestà regolamentari

1. Nel rispetto della legge e del presente statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Le disposizioni dei regolamenti debbono essere coordinate tra loro e con il presente statuto al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.

Art. 62: Regolamenti vigenti

1. Tutti i regolamenti comunali sono adeguati alle disposizioni del presente statuto entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore, sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la legge e con il presente statuto.